



BANDO DI CONCORSO PER IL RAFFORZAMENTO DEL FONDO RISCHI DEI CONSORZI FIDI

1 Finalità

La Camera di commercio di Bergamo mette a disposizione € 1.000.000,00 per rafforzare il fondo rischi dei consorzi fidi operanti in provincia di Bergamo che hanno concluso alla data di presentazione della domanda percorsi di aggregazione e riorganizzazione qualificandosi come intermediari finanziari in grado di offrire garanzie ai sensi dell'art. 107 del Testo unico bancario (TUB).

2 Soggetti ammissibili

Sono beneficiari i consorzi fidi in possesso dei seguenti requisiti:

- essere un consorzio fidi iscritto nell'elenco degli intermediari finanziari ex art. 107 del TUB oppure avere stretto accordi o acquisito quote di partecipazione al capitale di soggetti terzi al fine di qualificare le garanzie ai sensi dell'art. 107 del TUB;
- essere iscritto all'Unità di informazione finanziaria (Uif);
- essere in regola con il pagamento del diritto annuale camerale;
- non avere stipulato nell'anno 2013 convenzioni con la Camera di commercio per l'abbattimento degli interessi.

3 Normativa comunitaria

I confidi devono svolgere la propria attività nel rispetto delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato e precisamente:

- concedere garanzie in applicazione e nel rispetto dei principi dettati nella comunicazione della Commissione CE sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzia n. 2000/C 71/07 pubblicata sulla Guce serie C 71 in data 11 marzo 2000 e successive modificazioni;
- destinare il contributo a incremento del fondo rischi per la copertura di insolvenze di imprese con sede legale od operativa in provincia di Bergamo, nel rispetto delle condizioni dettate nella comunicazione sopra citata.

4 Entità del contributo

Il fondo complessivo sarà ripartito secondo i seguenti parametri:

- a) 60% in proporzione all'ammontare delle garanzie e controgaranzie in essere sui finanziamenti erogati a favore di imprese con sede legale od operativa in provincia di Bergamo alla data del 31 dicembre 2012;
- b) 40% in proporzione all'ammontare delle garanzie e controgaranzie rilasciate sui finanziamenti erogati nell'anno 2012 a favore di imprese con sede legale od operativa in provincia di Bergamo.

L'importo assegnato a ciascun confidi non potrà superare il 20% del fondo in dotazione. Le eccedenze saranno ridistribuite proporzionalmente tra gli altri aventi diritto.

5 Presentazione della domanda

La domanda di partecipazione va redatta sull'apposito modulo e deve contenere:

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui risulti il possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3.
- dichiarazione dei valori di cui all'articolo 4, a firma del presidente del Consiglio di amministrazione e del presidente del Collegio sindacale;
- dichiarazione di impegno a rispettare i vincoli di cui agli articoli 7 e 8;
- bilancio completo in formato elettronico approvato al 31 dicembre 2012 e relative relazioni obbligatorie, in cui siano evidenziati la consistenza e le variazioni del fondo rischi;
- elenco in formato elettronico dei finanziamenti garantiti erogati nel 2012 a favore di imprese con sede legale o operativa in provincia di Bergamo (deve riportare denominazione dell'impresa, codice fiscale, importo lordo erogato e ammontare garantito).

La documentazione deve essere spedita all'indirizzo promozione@bg.legalmail.camcom.it a partire dalla data che sarà resa nota sul sito www.bg.camcom.gov.it e fino al **30 settembre 2013**.

6 Istruttoria e concessione

La Giunta camerale, sulla base dell'istruttoria compiuta dall'ufficio, delibererà in ordine alla concessione del contributo.

Ciascun consorzio riceverà all'indirizzo di posta elettronica indicato sul modulo di partecipazione una comunicazione



circa l'esito della domanda entro 60 giorni dal termine di presentazione.

7 Obblighi di utilizzo

Il contributo è soggetto ai seguenti obblighi di utilizzo:

- deve accantonarsi a un fondo destinato alla copertura delle perdite derivanti da insolvenze di imprese con sede legale od operativa in provincia di Bergamo per la parte non coperta dal fondo Confiducia;
- il fondo e le sue variazioni dovranno essere esposti in bilancio e in nota integrativa.

8 Revoca del contributo

In caso di scioglimento dell'organismo beneficiario con conseguente cessazione dell'attività, si dà luogo alla restituzione del fondo non ancora utilizzato.

La clausola non si applica in caso di fusione o trasformazione secondo le disposizioni contenute nell'art. 13, commi 38 e seguenti del DL 269/2003 (convertito in legge dall'art. 1, L. 24 novembre 2003, n. 326) e in caso di destinazione a scopi mutualistici previsti dagli statuti degli organismi.

9 Riserva di controllo

La Camera di commercio si riserva di effettuare verifiche sulle dichiarazioni rilasciate dai consorzi fidi che risulteranno beneficiari.